

TI_GERICHTE 52.2024.396 vom 25. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.396

FR: TI_GERICHTE 52.2024.396 du 25 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.396 del 25 settembre 2024

Regeste

Revoca della licenza di condurre

Erwägungen

E. 24

settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Come si vedrà meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dall'insorgente (perizia e audizione testimoniale) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Prove atte a dimostrare lo stato di apprensione o timore in cui la ricorrente si sarebbe trovata al momento dell'infrazione avrebbero dovuto essere offerte già in sede penale. In ogni caso, per quanto riguarda la richiesta di allestimento di una perizia medica sul suo stato di salute che stabilisca, dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, il suo stato psicofisico al momento dei fatti e permetta di delineare la sua percezione soggettiva, non è dato di comprendere in che modo la documentazione sanitaria prodotta davanti al Governo, risalente al periodo compreso tra il 30 agosto 2022 e il 12 febbraio 2024 (cioè addirittura a diversi anni dopo l'infrazione che le viene qui rimproverata), possa consentire di ricostruire lo stato psicofisico della ricorrente al momento dei fatti e tantomeno la sua percezione soggettiva dello stesso. Per le stesse ragioni anche la decisione del Governo di prescindere dall'esperimento di una simile perizia va dunque esente da critiche. 2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214

consid. 3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1). 2.2. Per giurisprudenza, l'autorità amministrativa può di regola valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a meno che le valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendano fortemente dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5, 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.2, 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr. anche STA 52.2018.378 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1 e rif.). 2.3. Nel caso di specie, come visto in narrativa, a seguito degli eventi occorsi il 19 novembre 2020, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato 38 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 100 km/h, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 4'600.- corrispondenti a 20 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-. Adita dall'interessato, la giudice della Pretura penale - indetto un pubblico dibattimento e interrogata la ricorrente - ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che ha sospeso condizionalmente per un periodo di prova di due anni - a fr. 2'800.- (pari a 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna) e la multa a fr. 300.-. Benché priva di motivazione, dalla sentenza del 22 agosto 2022 va di tutta evidenza dedotto che il magistrato penale, previo approfondimento degli accadimenti in sede dibattimentale, ha in particolare escluso che l'accusata potesse prevalersi di uno stato di necessità (anche solo putativo) dovuto alle sue condizioni di salute. È del resto la stessa insorgente a confermarlo (cfr. ricorso, pag. 4). La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede la ricorrente non può più contestare questi fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti, ma anche alla predetta valutazione giuridica, ovvero all'inesistenza di uno stato di necessità (anche solo putativo), ritenuto come lo stesso dipenda strettamente dall'apprezzamento di quelle circostanze di cui, in concreto, la giudice penale aveva senz'altro una miglior conoscenza, posto che in quel contesto sono stati approfonditi gli accadimenti, e in particolare l'insorgente è stata anche interrogata nell'ambito di un pubblico dibattimento. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti o valutazioni giuridiche errate, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio della Pretura penale, contestando l'infrazione che le veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 2). Tanto più che ella si è in sostanza sempre giustificata sostenendo di avere commesso l'eccesso di velocità in questione perché aveva urgenza di raggiungere il suo medico in quanto era preoccupata per il suo stato di salute e temeva che, se fosse arrivata tardi, avrebbe perso la possibilità di farsi curare (cfr. ricorso, pag. 2; osservazioni del 12 febbraio 2021, pag. 3 segg.; osservazioni del 12 gennaio 2024, pag. 2 segg.; ricorso al Consiglio di Stato, pag. 6 segg.). La sua linea difensiva - che ripropone ancora in questa

sede (cfr. ricorso, pag. 6 segg.) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurla a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. La ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatole e l'ammontare comunque apprezzabile della sanzione irrogatale, è invece rimasta passiva, accettando quindi pure di non essersi trovata in uno stato di necessità (anche solo putativo; cfr. nello stesso senso: STF 1C_81/2017 del 15 febbraio 2017 consid. 2.2, 1C_345/2012 citata consid. 2.3, 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid. 4, 1C_135/2008 del 13 agosto 2008 consid. 2.3.2; Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 324 e 689 seg. con nota 3371; cfr. inoltre DTF 124 II 103 consid. 1d). Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto costantemente assistita da un legale - che la condanna per aver violato gravemente le norme della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. Tanto più che in concreto la procedura amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. supra , consid. Bb) e che la sentenza penale indicava espressamente che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (cfr. pag. 3). Del resto, al di là della personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle violazioni commesse in passato (il 3 febbraio e il 15 aprile 2004, il 25 marzo 2006, il 23 giugno 2010 nonché il 4 aprile 2014, peraltro sempre riconducibili a eccessi di velocità), è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.143 del 1° dicembre 2022 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce alla ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza stessa del reato al fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.4. Del resto, alla ricorrente si offrivano all'evidenza diverse alternative al comportamento effettivamente adottato. Accortasi di non poter raggiungere per tempo il medico, anziché lanciarsi in una corsa verso _____ al volante della sua auto, avrebbe ad esempio potuto chiamarlo per spiegargli la situazione e ricevere rassicurazioni da parte sua circa il fatto che l'avrebbe visitata ugualmente (come poi del resto avvenuto, cfr. osservazioni del 12 gennaio 2024, pag. 2) o avrebbe potuto recarsi presso il vicino pronto soccorso di _____ (che, nonostante la pandemia da Covid-19, rimaneva aperto per le urgenze). Ciò che avrebbe a ben vedere potuto fare già dall'insorgenza dei primi sintomi, senza attendere l'appuntamento fissato dal suo medico, peraltro non in urgenza, ma soltanto due giorni dopo la relativa richiesta (cfr. certificato del 3 dicembre 2020 del dott. _____). Come anche rilevato dal Governo, l'asserita situazione d'urgenza e il timore di un pericolo per la propria vita mal si concilia del resto pure con il fatto che, quello stesso giorno, la ricorrente abbia comunque scelto di svolgere, prima della visita, un'operazione commerciale e doganale. In queste circostanze, non è quindi proprio dato di vedere come potesse seriamente ritenersi in una situazione di pericolo per la sua vita tale da configurare uno stato di necessità, che la giurisprudenza ammette con estremo riserbo (cfr. Philippe Weissenberger , Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 21 ad art. 90 e rimandi) .

3. Ferme queste premesse, resta da esaminare se la sanzione amministrativa inflitta al ricorrente sia stata quantificata correttamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. In concreto, come visto, il 19 novembre 2020 la ricorrente ha circolato in autostrada superando di 38 km/h la velocità massima consentita (100 km/h) sul tratto di strada che stava percorrendo. Ha quindi commesso un'infrazione grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr, come rettamente concluso anche dal Governo. Secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo (seppur soltanto astratta) accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione (DTF 132 II 234 consid. 3). Tale eccesso è inoltre, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i citati criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STA 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra tante, STA 52.2021.189 del 1° dicembre 2021 consid. 3.5). Escluso è in particolare, come visto in precedenza, che la ricorrente possa avvalersi di uno stato di necessità ritenuto che, su questi aspetti, non vi sono seri motivi per scostarsi dal giudizio reso dalla Pretura penale (cfr. supra , consid. 2.2 - 2.4). In queste circostanze, il provvedimento di revoca della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può quindi che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare del resto conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si è resa protagonista (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sotto il quale non è possibile scendere neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo: le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3 ; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Necessità professionale che in casu non è peraltro stata comprovata, ritenuto che nulla impedirà alla ricorrente di fare capo ad amici o colleghi per i suoi spostamenti rispettivamente di utilizzare i mezzi pubblici o un taxi.

3.3. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 28 ottobre 2024 al 27 gennaio 2025, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al novembre 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno

scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 4.2. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAm), diviene priva d'oggetto. 4.3. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (cfr. art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.